

## **Statuto della Associazione non Riconosciuta**

### **“VIOLA – Associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza”**

#### **Art.1 – Costituzione**

1. E' costituita un'associazione senza scopo di lucro non riconosciuta denominata: “VIOLA – Associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza”, detta per brevità nel prosieguo del presente Statuto semplicemente “Associazione”.
2. L'associazione:
  - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni non lucrative che, per legge, statuto e regolamento, facciano parte di una medesima ed unitaria struttura;
  - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse;
  - In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio ad altre associazioni non lucrative od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 2 – Scopo e attività**

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare attività di diagnosi, intervento, terapia e ricerca in ambito psicoterapeutico e psichiatrico sui temi della violenza.
2. A tale fine essa potrà svolgere, anche a vantaggio di non soci detti poi “Partecipanti”, tutte le attività utili al raggiungimento dello scopo associativo, come quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:
  - La diagnosi e la terapia dei soggetti violenti
  - L'attività psicoterapeutica negli Istituti di pena
  - La consulenza tecnica in ambito giuridico
  - La formazione degli operatori e l'informazione in tutti gli ambiti interessati
  - La ricerca su temi inerenti la psicoterapia della violenza
  - L'informazione e la prevenzione del comportamento violento
  - La creazione e la gestione di un sito internet
  - La collaborazione in rete con altri servizi, enti o istituzioni
  - La pubblicazione di argomenti inerenti gli scopi sociali
  - L'organizzazione di convegni ed eventi diversi inerenti gli scopi sociali.

#### **Art.3 – Sede**

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente presso lo studio di psicoterapia di Marina Valcarengi, in via G. Paisiello, 7 – 20131 Milano.

#### **Art.4 - Durata**

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre duemilaventi e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

#### **Art.5 – Soci**

Sono istituite due categorie di soci: soci ordinari e soci sostenitori.

##### **A) Soci ordinari.**

Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione di psicologo, medico, psicoterapeuta.

1. L'ammissione all'associazione di nuovi soci ordinari è subordinata, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui al comma precedente, anche al consenso di quattro quinti dei soci ordinari già associati.
2. I soci ordinari cessano di appartenere all'associazione
  - a. Per dimissioni volontarie contenute in una dichiarazione indirizzata al presidente
  - b. Per radiazione deliberata dalla totalità dei soci pronunciata contro il socio che:
    - Commette azioni disonorevoli entro e fuori l'associazione;
    - Abbia mancato ai doveri sociali;
    - Abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale oppure il prestigio e il buon nome dell'associazione;
    - Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti di ammissione;
    - Che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto;
    - Che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

##### **B) Soci sostenitori.**

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (enti associazioni cooperative ecc.) che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettarne lo statuto.

1. I soci sostenitori vengono ammessi all'associazione con l'approvazione della maggioranza semplice dei soci ordinari.

2. I soci sostenitori cessano di appartenere all'associazione

- a. per dimissioni volontarie contenute in una dichiarazione indirizzata al presidente
- b. per radiazione deliberata dalla totalità dei soci pronunciata contro il socio che:

- \* commette azioni disonorevoli entro e fuori l'associazione;
- \* abbia mancato ai doveri sociali;
- \* abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale oppure il prestigio e il buon nome dell'associazione;
- \* che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti di ammissione;

- \* che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto;
- \* che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

#### **Art.6 – Diritti e obblighi dei soci ordinari**

1. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, e di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, con le modalità di volta in volta stabilite, su un piano di parità sostanziale con tutti gli altri soci.
2. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
3. I soci sono tenuti a versare una quota annuale sulla base di quanto stabilita dall'Assemblea per il funzionamento dell'Associazione.
4. La quota associativa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. E' modificabile solo con delibera dell'Assemblea.
5. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, e se eletti decadono.

#### **Art.7 – Diritti e obblighi dei soci sostenitori.**

I soci sostenitori non partecipano all'assemblea e non ricoprono cariche associative.

I soci sostenitori contribuiscono alla vita dell'associazione con contributi in denaro o in attività decisi in accordo con l'assemblea.

#### **Art.8 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere

#### **Art. 9 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il/la Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delle socie presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio/a. In seconda

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. In mancanza di convocazione scritta è validamente costituita l'Assemblea se è presente la totalità dei soci. In questo caso ogni socio può opporsi alla trattazione di qualsiasi argomento sul quale ritenga di non essere sufficientemente informato.
7. Ciascun socio o socia non può essere portatore di più di due deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. L'Assemblea ha i seguenti poteri:
  - a. eleggere e revocare il Presidente che deve comunque essere scelto tra i soci;
  - b. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'Associazione;
  - c. approvare il bilancio preventivo
  - d. approvare il bilancio consuntivo
  - e. approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 9;
  - f. stabilire e modificare l'ammontare delle quote associative e proporre eventuali contributi a carico dei soci.

#### **Art. 10 – Presidente**

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea, è eletto/a da quest'ultima con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
2. L'incarico di Presidente dura cinque anni ed è rinnovabile.
3. Il Presidente decade dalla carica nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto dal precedente Art. 6 comma 4.
4. Il/la Presidente amministra e dirige tutta l'attività dell'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.
6. Il Presidente, con il criterio di una ragionevole rotazione, nomina e revoca un Vicepresidente scelto sempre tra i soci.
7. In caso di assenza o di impossibilità le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 11 – Tesoriere**

1. L'incarico del Tesoriere dura cinque anni ed è rinnovabile.
2. Il Tesoriere predispone lo schema di bilancio preventivo che sottopone all'Assemblea entro il mese di Ottobre e lo schema del bilancio consuntivo che presenta all'Assemblea entro il mese di Marzo.
3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.
4. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea.

#### **Art. 12 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e eventuali contributi dei soci
- introiti derivati da incarichi in seguito a progetti elaborati dall'Associazione
- contributi degli Utenti

- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali o internazionali
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

#### **Art. 13 – Collaboratori**

L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori professionisti e non professionisti e di volontari.

#### **Art. 14 - Bilancio**

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Presidente presenterà ai soci un rendiconto sull'attività svolta, nonché il bilancio delle entrate e delle uscite.
2. Bilancio e rendiconto saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art. 15 – Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'Associazione, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione dell'Assemblea dei soci.
2. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile e deve essere accettato inappellabilmente da tutti i soci.
3. In caso di parità di voti l'Assemblea, con il voto di due terzi degli associati, nominerà un arbitro amichevole compositore che deciderà inappellabilmente.

#### **Art. 16 – Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente o da almeno tre soci.
2. Le modifiche si intendono approvate se raccolgono il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
3. La relativa delibera assembleare dovrà risultare da un verbale da sottoporre a registrazione che riproduca integralmente i patti sociali quali risulteranno dopo le modifiche apportate.
4. Non costituirà modificazione del presente statuto il trasferimento della sede dell'Associazione al altro luogo del Comune di Milano.

#### **Art. 17 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente statuto ha efficacia da oggi.

